

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28.06.2007

Art. 1

Obiettivi del regolamento

La programmazione comunale per la disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali:

- valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del paese e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- sviluppo e integrazione con particolare riferimento alle nuove zone urbanizzate sia esse residenziali o artigianali;
- salvaguardia e riqualificazione delle aree di pregio architettonico e ambientale;
- tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale n. 30 del 9/12/2005, come aggiornata dalla Legge Regionale n. 13 del 2/8/2006, e secondo gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni approvati dalla Giunta Regione con delibera n. 864 del 24/07/2006.

Art. 3

Durata del regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento hanno validità triennale dalla sua approvazione. Alla scadenza l'efficacia delle disposizioni è da intendersi automaticamente prorogata fino all'entrata in vigore di nuove norme aggiornate.

Per motivate esigenze amministrative le norme contenute nel presente Regolamento possono essere modificate anche prima della scadenza triennale, nel qual caso ricomincerà un nuovo decorso triennale di validità.

Art. 4

Attività escluse

Sono escluse dalla presente programmazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale n. 30/2005, le attività turistiche ed agrituristiche, che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali.

Art. 5

Ripartizione del territorio

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento nell'intero territorio comunale, vengono individuate le seguenti zone omogenee:

Zona “A”: comprende i grandi nuclei abitati di Villa S. Antonio, Villa Sambuco, Villa Piattoni, Villa Chiarini, Villa Forcella e le potenzialità di sviluppo urbanistico in essi previste;

Zona “B”: comprende i piccoli nuclei abitati sparsi sul territorio;

Zona “C”: comprende le restanti parti del territorio.

L'identificazione delle zone è effettuata con riferimento alla planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 6 **Criteri per apertura di nuovi esercizi**

In tutto il territorio comunale, tenuto conto degli obiettivi di cui al precedente art. 1, sono rilasciabili autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e di bevande nel pieno rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale, dei relativi strumenti attuativi e, con applicazione dei seguenti criteri:

nelle aree “A”

- disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- compatibilità con fattori di mobilità, di traffico, di sicurezza e di parcheggio pubblico nelle zone adiacenti;
- rispetto delle norme urbanistiche e della destinazione d'uso commerciale dei locali, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali;
- rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564;
- rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447; D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215), attraverso la produzione della “previsione di impatto acustico” redatta da tecnico abilitato. Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni dell'atto di classificazione acustica comunale di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14/11/2001;
- rispetto delle norme antincendio (ove se ne prevede l'applicabilità);
- rispetto della normativa in materia di impatto architettonico – paesaggistico con riferimento alle insegne pubblicitarie.

nelle aree “B”

- disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- compatibilità con fattori di mobilità, di traffico, di sicurezza e di parcheggio pubblico / privato nelle zone adiacenti;
- rispetto delle norme urbanistiche e della destinazione d'uso commerciale dei locali, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali;
- rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564;

- rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447; D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215), attraverso la produzione della “previsione di impatto acustico” redatta da tecnico abilitato. Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni dell’atto di classificazione acustica comunale di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14/11/2001;
- rispetto delle norme antincendio (ove se ne prevede l’applicabilità).

nelle aree “C”

- disponibilità da parte dell’interessato dei locali nei quali intende esercitare l’attività;
- indicazione, in caso di società, dell’eventuale preposto all’esercizio;
- disponibilità in proprio di aree a parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici, pari all’80% della superficie dell’esercizio e comunque non inferiore a dieci posti auto;
- compatibilità con fattori di mobilità, di traffico e di sicurezza;
- rispetto delle norme urbanistiche e della destinazione d’uso commerciale dei locali, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali;
- rispetto della normativa sulla sorvegliabilità dei locali come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 17/12/1992, n. 564;
- rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447; D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215), attraverso la produzione della “previsione di impatto acustico” redatta da tecnico abilitato. Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni dell’atto di classificazione acustica comunale di cui alla Legge Regionale n. 28 del 14/11/2001;
- rispetto delle norme antincendio (ove se ne prevede l’applicabilità)

In tutti i casi, il rilascio dell’autorizzazione è sempre subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 8 della Legge Regionale n. 30/2005.

Gli esercizi con prevalente apertura serale con annesse attività di intrattenimento o svago, se ubicati nei nuclei abitati, devono porre in essere particolari misure di mitigazione dei rumori nei limiti massimi consentiti.

Art. 7 Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell’attività nel rispetto delle prescrizioni urbanistico / edilizia e igienico sanitarie.

Per superficie di somministrazione si intende l’area in cui accede il pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti e bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio del cliente.

Non costituisce superficie di somministrazione l’area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili.

Art. 8

Ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione

L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione non sono soggetti a criteri di programmazione.

L'ampliamento o riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetta alla sola comunicazione al Comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale. Nella comunicazione dovrà essere contestualmente dichiarato di avere rispettato le norme urbanistico-edilizie, igienico sanitarie, sorvegliabilità e sicurezza.

Art. 9

Trasferimento dell'attività di somministrazione

Il trasferimento dell'esercizio può sempre essere autorizzato in tutto il territorio comunale nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 6.

Art. 10

Autorizzazione a carattere stagionale

Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per la somministrazione di alimenti e bevande per uno o più periodi nell'arco dell'anno.

Tali periodi che devono essere riportati sull'autorizzazione, nel complesso non possono essere inferiori a un mese o superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.

Art. 11

Autorizzazioni temporanee

Sono rilasciabili autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande per un periodo che non può comunque essere superiore ai trenta giorni consecutivi, in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone a condizione che l'attività di somministrazione sia esercitata nei locali o luoghi di svolgimento delle suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse, nel pieno rispetto dei requisiti igienico – sanitari, delle norme di sicurezza e dei requisiti soggettivi (moralità e professionali), in base alle vigenti disposizioni in materia.

Per le manifestazioni religiose, benefiche, politiche sociali e ricreative le autorizzazioni sono rilasciabili nel pieno rispetto di quanto sopra previsto con esclusione del requisito professionale.

Art. 12

Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree esterne, sia pubbliche che private, in forma temporanea o permanente, è subordinato:

- alla disponibilità dell'area nelle forme previste dalla normativa vigente;
- al possesso dei requisiti igienico sanitari;
- al parere della Polizia Municipale in ordine alla viabilità.

Art. 13

Subingresso

Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'attività dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma precedente.

Nella comunicazione il subentrante deve indicare:

- gli estremi dell'autorizzazione del cedente,
- titolo giuridico che da luogo al subingresso,
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30,
- il possesso dell'autorizzazione sanitaria o DIA oppure, in attesa del decorso dei termini di quarantacinque giorni previsti dalla normativa vigente, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante consegna al Comune l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere la reintestazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune procede alla reintestazione dell'autorizzazione.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per un anno dall'apertura della successione.

Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti su richiamati, gli eredi decadono dal diritto di esercitare l'attività.

In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendono proseguire l'attività del de cuius devono comunicare al Comune la sospensione dell'attività, La stessa non può essere superiore a quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

In caso di decesso del legale rappresentante di un società, ai soci superstiti, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14

Gestione di reparto

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di

prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della Legge Regionale 09/12/2005, n. 30.

Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro trenta giorni allegando i seguenti documenti:

- contratto di gestione;
- dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali.

Il comune prende atto che un determinato reparto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dato in gestione ad un nuovo esercente.

Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.

L'autorizzazione (o DIA) rimane in capo al titolare e la comunicazione dà diritto al gestore ad esercitare l'attività.

Art. 15 **Modifiche societarie**

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione, in cui va allegata l'autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando in visione copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal Codice Civile.

Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo legale rappresentante. Inoltre, il nuovo legale rappresentante deve allegare alla suddetta comunicazione la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.

Art. 16 **Pubblicità dei prezzi**

L'obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le seguenti modalità:

- per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio,
- per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, e, comunque, in luogo leggibile dall'esterno.

Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione. La maggiorazione per il servizio,

qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi, cioè all'art. 14 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 e al D. Lgs. 25/02/2000, n. 84.

Art. 17 **Orari**

Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi.

L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicati in appositi cartelli ben visibili all'interno e all'esterno dal pubblico.

La chiusura temporanea è comunicata al Comune nelle forme nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatorio l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile all'esterno.

Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, In tale caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.

Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune entro una data da stabilire nell'ordinanza il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.

Art. 18 **Disposizioni generali**

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, le tipologie di prodotti somministrati o impiegati nel ciclo produttivo dell'attività e le produzioni enogastronomiche tipiche locali.

I titolari di autorizzazione rilasciata in vigore della legge 287/1991 possono estendere la propria attività senza necessità di convertire i titoli autorizzativi, purché l'esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa, con le modalità di seguito indicate:

- l'esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce comunicazione al Comune allegando copia dell'autorizzazione sanitaria o della Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione;
- il Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, invia una presa d'atto della nuova attività;

Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica. I cittadini stranieri devono esibire l'originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato, cioè, per motivi di lavoro autonomo, o di lavoro subordinato per motivi di famiglia.

È obbligatorio l'utilizzo della modulistica regionale allegata alla deliberazione n. 864 del 24/07/2006 della Giunta Regionale, in luogo della quale può essere utilizzata solo altra modulistica avente medesimi contenuti.

Art. 19 **Cessazione dell'attività**

Il titolare di autorizzazione (o DIA) per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune sede dell'esercizio, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa (o DIA).

Art. 20 **Disciplina sanzionatoria**

Relativamente al presente Regolamento comunale, le sanzioni si applicano quelle previste dall'articolo 15 della L.R. 09/12/2005, n. 30.

Art. 21 **Disposizioni finali**

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge Regionale n. 30 del 9/12/2005 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 24/7/2006.